

## Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2022

### Disegno Di Legge AS 795

#### MEMORIA DI PROXIGAS

Proxigas rappresenta l'intera filiera del gas naturale. L'Associazione riunisce sia le imprese che gestiscono le infrastrutture di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione locale, sia gli operatori commerciali che svolgono le attività di trading e di vendita sul mercato all'ingrosso e retail.

Proxigas opera con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell'industria del gas nell'ambito di un percorso di transizione ecologica concretamente realizzabile che possa coniugare la sicurezza del sistema energetico e la sostenibilità economica e sociale delle forniture energetiche. L'Associazione sostiene quindi l'impiego del sistema infrastrutturale del nostro Paese per garantire la diversificazione delle fonti e la diffusione di nuovi vettori a basso impatto ambientale – come biometano e idrogeno – nei consumi finali. Questo con un approccio basato sul sector coupling e sulla sinergia tra i settori elettrico e gas per ottimizzare lo sviluppo del sistema energetico e garantire competitività al sistema produttivo nazionale.

In quest'ottica, l'Associazione sostiene e promuove lo sviluppo innovativo e digitale della filiera attraverso tecnologie che siano in grado di ridurre l'impronta carbonica del gas – come la riduzione delle emissioni fuggitive, la CCUS – di favorire la penetrazione dei green gas – come il power to gas – di promuovere l'efficienza energetica – grazie all'utilizzo di contatori di nuova generazione.

L'Associazione promuove inoltre lo sviluppo di mercati integrati, efficienti e concorrenziali che consentano di offrire ai consumatori servizi innovativi e di qualità.

Le misure in materia di energia inserite nel DDL Concorrenza 2022 si inseriscono in tale quadro.

L'art. 1, comma 1, prevede che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta ad ARERA e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il **piano decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale** con una cadenza biennale, anziché annuale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete.

La norma interviene allineando le tempistiche di approvazione dei piani di sviluppo delle reti di trasporto gas e di trasmissione dell'energia elettrica e risulta coerente con la prospettiva sopra citata di evoluzione del settore energetico basata sull'interazione e

sulla sinergia tra i settori elettrico e gas e sullo sviluppo ottimale delle relative infrastrutture.

L'adozione biennale favorirebbe inoltre l'allineamento con i processi di predisposizione dei piani decennali europei per i settori gas ed elettrico elaborati da parte degli ENTSOs, agevolando le attività di verifica di coerenza tra i piani EU e quelli nazionali previsti dal quadro regolatorio.

Per questi motivi, Proxigas valuta positivamente la disposizione.

L'art. 2 introduce disposizioni per la **promozione dell'utilizzo di contatori di seconda generazione e per l'accesso ai dati di consumo tramite il SII**. La norma risulta coerente con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del cliente finale rispetto ai propri consumi energetici e di permettere al consumatore di orientare di conseguenza i propri comportamenti con potenziali ricadute e benefici in termini di efficienza energetica.

L'Associazione condivide quindi la finalità di mettere a disposizione del cliente finale, anche tramite un soggetto terzo, le informazioni relative ai propri dati di consumo. Al tempo stesso si ritiene opportuno che eventuali richieste di informazione e/o chiarimento che dovessero emergere siano indirizzate in prima battuta alle società di vendita, quale soggetto che – in base all'articolazione dei rapporti contrattuali – rappresenta il primo interlocutore del cliente finale e che, ove necessario, potrà comunque poi rivolgersi al distributore per gli eventuali approfondimenti tecnici che dovessero risultare necessari.

L'art. 4 introduce disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale e modifica la disciplina relativa all'**Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale**, allineandola a quella relativa all'Elenco del settore elettrico. In particolare, la norma prevede che l'inclusione e la permanenza nell'Elenco siano condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, rimettendo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM – la definizione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco.

La norma persegue l'apprezzabile obiettivo di conciliare la liberalizzazione e la progressiva sempre maggiore concorrenza con l'affidabilità e la serietà degli operatori. L'Associazione non può quindi che concordare con le modifiche proposte, che – oltre ad armonizzare la disciplina dell'albo delle società di vendita del gas con quella dell'analogo elenco di venditori di energia elettrica – porterebbero benefici sia per i soggetti che operano nella filiera, in termini di rafforzamento della qualificazione degli operatori attivi sul mercato e miglioramento dei rapporti creditizi nel sistema, nonché, ovviamente, per i clienti finali, quale conseguente ulteriore strumento di tutela. In prospettiva, questo dovrebbe permettere al consumatore di finale di muoversi con

maggiore sicurezza nel mercato libero e di beneficiare delle condizioni di fornitura che questo può offrire.

Due possibili spunti di evoluzione futura a nostro avviso possono essere:

- proporre criteri di patrimonializzazione/sostenibilità economico finanziaria delle società proporzionate ai clienti serviti. Questo, anche in linea con i recenti interventi in materia di gare per il superamento della maggior tutela elettrica, permetterebbe di assicurare una maggiore solidità economico/finanziaria delle società esercenti la vendita;
- introdurre criteri di proporzionalità fra l'avvio di procedure per la cancellazione dall'elenco venditori ed eventuali sanzioni da parte di autorità.

Con riferimento alle norme relative all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** si evidenzia quanto segue.

L'art. 8 estende il **sindacato del giudice amministrativo** in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM anche alle valutazioni tecniche opinabili formulate dalla stessa Autorità. La norma ha l'obiettivo condivisibile di assicurare un sindacato completo e approfondito da parte del giudice amministrativo sulle decisioni dell'AGCM.

L'art. 9 del disegno di legge interviene sull'art. 16, comma 8 della Legge 287/1990 prevedendo l'estensione a 90 giorni dell'attuale termine di 45 giorni relativo alla fase istruttoria (c.d. "fase II") in materia di analisi delle **operazioni di concentrazione** da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Riguardo tale proposta, è necessario premettere quanto segue.

In base all'attuale iter di valutazione delle operazioni concentrazione soggette all'obbligo preventivo di comunicazione:

- l'AGCM dispone di massimo 30 giorni di calendario dalla notifica formale entro i quali autorizzare l'operazione (c.d. "fase I") ovvero, laddove l'operazione stessa presenti delle criticità concorrenziali e sia perciò suscettibile di essere vietata, avviare la fase II. Come su menzionato, per quest'ultima fase l'AGCM dispone di massimo 45 giorni di calendario entro i quali pronunciarsi;
- le imprese e gli uffici competenti dell'AGCM possono avviare, prima del deposito formale, una fase non vincolante (c.d. "di pre-notifica") volta a facilitare il confronto tra le parti. Tale fase rappresenta un importante strumento di dialogo sui temi procedurali o, eventualmente, sostanziali sollevati dal progetto notificato. In particolare, con il confronto in tale fase, la cui durata non è tuttavia normata dall'attuale disciplina<sup>1</sup>, si intende limitare il rischio di un irragionevole allungamento

---

<sup>1</sup> L'AGCM ha disciplinato tale fase attraverso la "Comunicazione concernente alcuni aspetti procedurali relativi alle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287" Modificato il 25 settembre 2006 (Bollettino n. 35-36/2006) ed il 27 dicembre 2010 (Bollettino n. 48/2010, provvedimento n. 21907)

dei tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione causato, ad esempio, da una successiva interruzione dei termini perentori fissati ex lege (i.e. 30 giorni e, eventualmente, 45 giorni) in ragione di richieste di informazione integrative rivolte alle imprese notificanti nella fase successiva di valutazione formale dell'operazione stessa. Va considerato infatti che l'art. 16 comma 8 prevede attualmente che l'AGCM possa disporre una proroga in fase II di ulteriori 30 giorni *"qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità"*.

L'attuale quadro normativo e la sua prassi applicativa presentano pertanto degli aspetti critici sia sotto il profilo della proporzionalità sia sotto quello della certezza del diritto che non sembrano affrontati nella proposta di cui all'art. 9 del DDL Concorrenza. Infatti, l'esigenza di speditezza, prescritta dal legislatore nei termini perentori entro cui l'AGCM è tenuta ad esprimersi, è spesso disattesa da fasi di pre-notifica dalle durate incerte nelle quali gli approfondimenti condotti non riducono le necessità di ulteriori analisi durante l'iter formale di valutazione, con un complessivo aumento delle tempistiche di ottenimento delle autorizzazioni.

Peraltro, tale scenario rischia di essere ulteriormente aggravato anche alla luce della disciplina recentemente introdotta in relazione alle operazioni c.d. sotto-soglia che l'AGCM può chiedere di notificare fino a 6 mesi dal closing (comma 1-bis dell'art. 16 L. 287/90).

Ciò premesso, si propone di:

- mantenere entro gli attuali 45 giorni di calendario il termine ultimo entro il quale l'AGCM deve pronunciarsi in fase II;
- disciplinare a livello legislativo anche la durata della fase di pre-notifica mantenendo la sua natura non vincolante, ma fissando un limite di tempo pari a 15 giorni di calendario entro il quale - nel caso in cui la/le impresa\i decidesse\ro di avviare tale fase informale di interlocuzione - l'AGCM debba pronunciarsi in merito all'avvio della fase I;

Con riguardo alla possibile proroga da parte dell'AGCM dei termini in fase II (ex. art. 16 comma 8, Legge 287/1990), si propone di valutare la possibilità che tale proroga operi esclusivamente a fronte della richiesta delle imprese interessate, considerato che il recente potenziamento dei poteri dell'AGCM (Legge Annuale 2021) per la raccolta delle informazioni dalle imprese, rende l'ipotesi di mancata condivisione delle informazioni richieste molto più remota.

Si evidenziano infine due tematiche che, pur riguardando la concorrenza, non sono oggetto dell'attuale disegno di legge ma sono state sollevate in occasione di altre audizioni o sono oggetto del dibattito politico.

La prima riguarda le **gare d'ATEM per la distribuzione del gas**. Riservandosi di fornire eventuali ulteriori contributi, sempre in spirito costruttivo e collaborativo, in tale sede si ritiene opportuno per ora evidenziare l'importanza di definire l'aggiornamento del quadro di riferimento in attuazione della precedente Legge Concorrenza 2021 attraverso l'emanazione del provvedimento di aggiornamento del DM 226/2011, recante i criteri per lo svolgimento delle gare. La pubblicazione del DM aggiornato potrebbe rappresentare uno stimolo per l'avvio delle gare, valutando a seguire eventuali ulteriori interventi di revisione della disciplina anche sulla base dell'efficacia e degli effetti della riforma attuata con la Legge Concorrenza del 2021.

La seconda riguarda il **processo di completa apertura del mercato gas attraverso il superamento del servizio di tutela di prezzo** previsto per il 10 gennaio 2024.

Proxigas ha da sempre sostenuto l'importanza di giungere a una completa liberalizzazione dei mercati e, con tale obiettivo, ha più volte evidenziato come gli interventi adottati da ARERA in questi anni abbiano contribuito a un crescente livello di maturità e di capacità del cliente finale di coglierne le dinamiche.

La "liberalizzazione" del mercato del gas, come da quadro normativo e regolatorio vigente, è un processo semplice prudente e graduale che prevede:

- il passaggio automatico con lo stesso fornitore dei clienti non vulnerabili che non scelgono offerte sul mercato libero e la vigilanza Arera sui prezzi gas di superamento tutela agli stessi clienti;
- il mantenimento della tutela tariffaria per i clienti vulnerabili.

Inoltre, in vista del suddetto termine gli operatori del gas, in ottemperanza alla regolazione, che ha dettagliatamente disciplinato tale passaggio, hanno appena completato l'invio di apposite comunicazioni ai consumatori. Si segnala l'impatto, sia reputazionale sia operativo e dei connessi costi, di una eventuale seconda comunicazione a breve agli stessi clienti di "smentita" della precedente.

In particolare, il cliente finale è stato informato: 1) della cessazione definitiva del servizio di tutela con la data del 31 dicembre 2023; 2) del fatto che questo non comporterà alcuna interruzione della fornitura gas; 3) delle opportunità di scelta sul mercato libero; 4) del fatto che in caso di mancata scelta sarà attivata automaticamente dal fornitore esistente l'offerta Placet dedicata alla fine tutela secondo le modalità previste da ARERA.

È quindi fondamentale, ad avviso della scrivente Associazione, dare certezza agli operatori e ai clienti finali del mercato gas sulla conferma del termine per la cessazione della tutela di prezzo al 10 gennaio 2024.

Questo considerando che tale mercato, come sopra evidenziato, ha già posto in essere tutti i passaggi per affrontare la completa liberalizzazione.